



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 19 MAGGIO 2010

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 17 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - Avv. Gianfranco CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Francesco Saverio BONACCI | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero TORALDO | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

con la presenza del rappresentante dell'A.I.A. - C.R.A. Sig. Antonio Paone.

RECLAMO n° 116 della Società A.S.D. REAL CORIGLIANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°132 del 15.04.2010 (squalifica del campo "a porte chiuse" per 2 gare, ammenda di € 1.000,00)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentiti il rappresentante della Società ricorrente e l'arbitro, a chiarimenti;

ritenuto che, alla stregua delle dichiarazioni rese dal direttore di gara, i fatti ascritti alla Società ricorrente vanno diversamente valutati poiché è emerso che, a partita conclusa, per festeggiare l'ormai acquisita promozione, alcuni sostenitori del Real Corigliano entravano in campo e si rendevano protagonisti di scaramucce, senza conseguenze fisiche, con due calciatori della Crucolese.

Che, pertanto, appare conforme a giustizia conformare la sanzione inflitta ai reali fatti accaduti.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, presentato dalla ASD Real Corigliano, delibera:

riduce l'ammenda ad € 200,00 (duecento/00);

riduce la squalifica del campo "a porte chiuse" ad UNA gara effettiva;

dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

RECLAMO n° 126 della Società S.S.D VIRTUS DIAMANTE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°35 del 28.04.2010 (gara del 17.04.2010 : ammenda di € 80,00; gara del 25.04.2010 : squalifica del calciatore BIANCO Salvatore per NOVE gare, squalifica del calciatore CAVALCANTI Orazio per TRE gare)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

in relazione al punto 1 del reclamo inoltrato dalla S.S.D. Virtus Diamante, lo stesso è meritevole di accoglimento in quanto, dalla lettura del referto di gara, non si evince alcun comportamento offensivo da parte dei sostenitori della Società ricorrente.

Circa il punto 2 del reclamo in esame, da un esame attento dell'episodio che ha riguardato il tesserato della Società ricorrente, Sig. Bianco Salvatore, emerge che lo stesso ha, sì, mantenuto un comportamento non conforme ai principi di comportamento sportivo, ma appare corretto applicare la pena in misura proporzionale alla fattispecie da sanzionare. Pertanto, riduce a sette giornate di squalifica al calciatore signor Bianco Salvatore.

Per quanto riguarda la sanzione inflitta a carico del tesserato Sig.Cavalcanti Orazio, la stessa appare conforme ai fatti allo stesso contestati.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso, presentato dalla S.S.D. Virtus Diamante, delibera:

revoca la sanzione di € 80,00 inflitta per la gara del 17.04.2010;

riduce la squalifica inflitta a carico del tesserato Sig. BIANCO Salvatore a SETTE giornate di squalifica;

rigetta il reclamo circa la sanzione a carico del tesserato CAVALCANTI Orazio;

dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi